

Al professionista e' consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi piu' vari, che possono consistere nell'"affectio", nella "benevolentia", come anche in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio. Al di fuori di questa ipotesi sono nulli i patti in deroga ai minimi della tariffa professionale. (Nella specie, si e' ritenuta la nullità del patto con cui il compenso professionale di un ingegnere per un progetto di lottizzazione era stato subordinato all'approvazione del comune).

Cassazione civile sez. II, 3 dicembre 1994, n. 10393

Giust. Civ. Mass. 1994, fasc. 12

La gratuita' delle prestazioni professionali e la rinuncia al compenso non trovano ostacolo nella nullità dei patti in deroga ai minimi di tariffa, allorché siano fondate su specifici presupposti causali e non risultino, quindi, attuate per violare le norme sui minimi di tariffa. Di conseguenza al professionista e' consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per considerazioni di ordine sociale e di convenienza, anche con riguardo ad un suo personale e indiretto vantaggio.

Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1993, n. 13008

Giust. Civ. Mass. 1993, fasc. 12